

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61

**Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria).**

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019)

(La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio 2021, n. 81 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 05 maggio 2021, n. 18](#), prima serie speciale - ha dichiarato estinto il processo a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, [l.r. 2 luglio 2020, n. 11.](#))

(Legge abrogata dall'art. 2, comma 1, [l.r. 2 luglio 2020, n. 11](#))

**Art. 1**

(Modifica all'articolo 25 bis della [l.r. 19/2002](#))

1. All'articolo 25 bis della [l.r. n. 19/2002](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  
"2 bis. La Giunta regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da parte del Comitato tecnico di co-pianificazione di cui al Protocollo d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del [decreto legislativo 22 gennaio 2004](#) (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici."

**Art. 2**

(Modifica all'art. 52 della [l.r. 19/2002](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della [l.r. 19/2002](#) è aggiunto il seguente periodo:  
"Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge."

**Art. 3**

(Norma finanziaria)

1. La presente proposta di legge contenendo modifiche esclusivamente ordinamentali non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

**Art. 4**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.